



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 95 del 04/03/2025

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE

PREMESSO CHE

- ✓ domenica 09 marzo 2025 avrà luogo la sfilata conclusiva dei festeggiamenti dello storico Carnevalone di Chivasso che vedrà l'interessamento di tutto il concentrico storico cittadino con chiusura delle strade anche alla circolazione pedonale, sfilate in maschera per l'intera giornata, street food e che culminerà con la sfilata dei carri allegorici del Carnevalone in via Torino, via Orti, viale Giacomo Matteotti, viale Vittorio Veneto e viale Cavour con una presenza stimata di 20.000 visitatori
- ✓ in data 03-03-2025 si è tenuta una riunione da remoto con la Questura di Torino finalizzata ad analizzare le problematiche di ordine pubblico, alla presenza del Responsabile della Pro Loco l'Agricola, del Responsabile della sicurezza e delle Forze di Polizia, e che in tale occasione veniva analizzata la manifestazione nel suo complesso anche per ciò che concerne la necessità di sottoporre a controllo la vendita, il porto e la detenzione nei pressi dell'evento di recipienti in vetro e di alluminio ma anche di disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
- ✓ il Sindaco, con Ordinanza n. 54 del 10-02-2025 disponeva come in occasione del Carnevalone di domenica 09 marzo, alla luce del rilevante impatto che la manifestazione avrà sulla cittadinanza, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sarà allertato ed avrà il compito di coordinare, unitamente al responsabile della sicurezza, le operazioni di gestione della popolazione

RILEVATO CHE

- ✓ da una approfondita analisi della manifestazione e dal confronto tra l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, il Responsabile della sicurezza, la Questura di Torino e la Polizia Locale, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi correlati all'evento sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- ✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia adeguandolo alla specificità dell'evento in parola ed alle previsioni del piano di sicurezza

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi
- ✓ divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di porto e di detenzione di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze

CONSIDERATO pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, in riferimento alla manifestazione di cui in premessa di vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento stesso e nelle zone ad esso limitrofe i comportamenti descritti a punto precedente e ritenuti potenzialmente pericolosi

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- ✓ l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

• IL GIORNO 9 MARZO 2025

- **tra le ore 08.00 e le ore 20.00, nell'intera area dell'abitato di Chivasso interessata dalla manifestazione così come circoscritta dagli organizzatori è disposto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione, purché la stessa avvenga con consumazione al tavolo**

- con i medesimi orari, nelle aree interessate dall'evento del Carnevalone così come delimitate e sorvegliate dagli organizzatori, è fatto divieto di:
- somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
 - vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
 - vendere per asporto cibi e bevande in bottiglie di plastica provviste di tappo
 - svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, anche in forma itinerante, se non autorizzata
 - porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di contenitori in vetro e lattine di alluminio e bottiglie di plastica provviste di tappo
 - porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi
 - porto, detenzione e vendita di bombolette spray in alluminio, contenenti schiuma o coriandoli, e delle bombole a gas elio per gonfiare i palloncini, anche per i soggetti con regolare autorizzazione di vendita
 - porto, detenzione e vendita di bombolette di spray urticanti, anche per i soggetti con regolare autorizzazione di vendita
 - compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'articolo 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 17 comma 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n.689/81.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento mediante consegna ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati.

Gli Uffici comunali competenti di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione e di darne la massima diffusione attraverso gli organi di stampa ed i social media.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale di procedere, anche attraverso l'ausilio di personale dell'impianto di sicurezza della manifestazione appositamente incaricato, alla verifica dell'ottemperanza del presente atto.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso;
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso.
- al Sig. Prefetto di Torino;
- al Sig. Questore di Torino;

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente e Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello

Firmato digitalmente